



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.113 del registro	CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023.
Data 17/11/2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 12.30 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Veronica Cimino	Sindaco		X
Paolo Gatta	Vice Sindaco	P	
Danilo Romei	Assessore	P	
Francesco De Santis	Assessore	P	
Simona Caricasulo	Assessore		X
Elisabetta Cicerchia	Assessore	P	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Giulia De Santis .

Il Vice Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta comunale

Visto l'articolo 1, comma 816 della L. 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Visto, altresì, l'art 1 comma 837:

«A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della suddetta legge che testualmente recita:

«Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 9 del 28 aprile 2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;*

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard, rispettivamente annua e giornaliera, del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Considerato che, per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Dato atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dalle entrate che sono sostituite dal presente canone;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*

Vista la Circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Considerato che i recenti dati sul settore dell'editoria indicano il perdurare di una profonda crisi che sta attraversando l'editoria quotidiana e periodica con conseguente chiusura di migliaia di rivendite (edicole) negli ultimi anni;

Visto il Protocollo di Intesa siglato tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) il 28 marzo 2022 che dispone all'articolo 2 di *“incentivare la riduzione dei canoni delle edicole per le occupazioni permanenti e temporanee di*

suolo pubblico, promuovere l'esonero dall'imposta l'occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte", si intende procedere alla riduzione del 50% della tariffa di occupazione di suolo generale, sia permanente che temporanea, ed alla esenzione totale dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte;

Ritenuto approvare, per l'anno 2023, il prospetto allegato contenente le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale ed i relativi coefficienti moltiplicatori;

Acquisito agli atti il parere favorevole rispetto alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il Protocollo di Intesa tra ANCI e FIEG;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2. **Di approvare**, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale ed i relativi coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di proporre** al Consiglio Comunale, la riduzione, per le edicole, al 50% della tariffa di occupazione di suolo generale, sia permanente che temporanea, e l'esenzione totale dall'imposta di occupazione del soprasuolo determinato da tende, tettoie, strutture mobili et similia e le locandine editoriali dei quotidiani e dei periodici esposte, previa modifica del vigente Regolamento CUP approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 28 aprile 2021;
4. **Di dare atto che** le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione;
5. **Di dare atto che** le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2023;
6. **Di demandare** al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche regolamentari, di cui al punto 3, così come motivate in premessa,
7. **Di garantire** la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 175**

Ufficio Proponente: **Centrale unica degli acquisti**

Oggetto: **CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Centrale unica degli acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/11/2022

Il Responsabile di Settore

Silvia Scaramella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Silvia Scaramella

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL VICE SINDACO
PAOLO GATTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 23/11/22

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

PAOLO GATTA in data 24/11/2022
Giulia De Santis in data 23/11/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 25/11/2022 al 10/12/2022, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 25/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 25/11/2022